

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 aprile 2022, n. 134
PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Bitonto a seguito dell'istanza della Innotec Società Cooperativa Sociale per una RSA non autosufficienti di n. 90 pl di cui n. 60 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e n. 30 pl di Rsa di mantenimento di tipo B di cui al R.R. 4/2019, denominata "Maria Cristina di Savoia" da realizzare nel Comune di Bitonto, Via Ferdinando II di Borbone n.18 - ASL BA.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti"*.

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019 ed al RR n. 5/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA NON AUTOSUFFICIENTI

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA NON AUTOSUFFICIENTI

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA non autosufficienti
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA non autosufficienti
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA non autosufficienti

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA NON AUTOSUFFICIENTI

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA non autosufficienti
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA non autosufficienti
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA non autosufficienti
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Con pec trasmessa il 19/05/2021, acquisita al prot. n. AOO183/0008984 del 31/05/2021 di questo Ente, il Comune di Bitonto (Ba), a seguito dell'istanza presentata dal Sig. Damiano Minervini, in qualità di legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale – PI 06428030727 - con sede in Molfetta, Via Giovanni Agnelli n. 31, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 di n. 90 posti letto da realizzare nel Comune di Bitonto, Piazzale Ferdinando II di Borbone n. 18 relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

- n. 60 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A pari a n. 3 nuclei di cui al RR n.4/2019;
- n.30 posti letto di Rsa di mantenimento demenze di tipo B pari a n. 2 nuclei di cui al RR n.4/2019

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale;
- Nota del Comune di Bitonto – Città Metropolitana di Bari – Servizio per il territorio ad oggetto *“Realizzazione di Rsa per soggetti non autosufficienti ex RR n.4/2019, presso l'Istituto Maria Cristina di Savoia, sito in via Ferdinando II di Borbone, Bitonto. Trasmissione documenti per la verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 3 lettera a della L.R. n.9/2017, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art.7 della stessa”*;
- Nota prot. n. 344 del 8/04/2021 della società ad oggetto *“Richiesta di autorizzazione alla realizzazione ex art.7, c.1 LR Puglia 9/2017 di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di mantenimento – Tipo “A” e “B” – R. Reg. n.4 del 21/1/2019 – MARIA CRISTINA DI SAVOIA”*;
- Dichiarazione del Sig. Damiano Minervini, in qualità di legale rappresentante della società Innotec Soc. Coop. Soc., resa ai sensi del DPR 445/2000 e della DGR 2037/2013 nella quale *“dichiara che, cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n.2037/2013”*;

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) del Sig. Damiano Minervini , in qualità di legale rappresentante della Innotec Soc. Coop. Soc., nella quale *“dichiara che la progettazione della struttura è stata formulata tenendo conto di tutti i monti e i parametri previsti dalla DGR 2037/2013 e, pertanto, chiede che la struttura sia valutata secondo i parametri previsti dalla suddetta delibera laddove la nostra istanza fosse confrontata con altre istanze presentate nello stesso bimestre”*;
 - Documento di identità e tessera sanitaria del Sig. Minervini Damiano, in qualità di legale rappresentante della società;
 - Relazione di verifica dei parametri di cui alla DGR 2037 del 7/11/2013;
 - Relazione generale;
 - Contratto di locazione ad uso diverso da abitazione sottoposto a condizione risolutiva del mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrative relative all’apertura delle sunnominate strutture da parte della parte conduttrice entro il 31.03.2021;
 - Nota ad oggetto *“Considerazioni di compatibilità urbanistica inerente la realizzazione di RSA per soggetti non autosufficienti ex RR 4/2019 presso l’istituto Maria Cristina di Savoia ubicato in Bitonto (Ba) alla Via Ferdinando II di Borbone”*;
 - Elaborato planimetrico della pianta del piano terra con individuazione delle aree di progetto;
 - Elaborato planimetrico della pianta del piano primo con individuazione delle aree di progetto
 - Elaborato Progetto preliminare – Zoning delle Aree oggetto di intervento – Piano terra;
 - Elaborato Progetto preliminare – Zoning delle Aree oggetto di intervento – Primo piano;
- Tale richiesta rientra nel VIII bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013,

Con DD n. 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesti”*.

Con DD n. 226 del 20.07.2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia BAT – Ricognizione posti residui”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.v

Con DD n. 398 del 29/12/2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal VI al X – Provincia di BAT - Ricognizione posti residui”*, la Regione provvedeva ad **assegnare in via provvisoria alla società Innotec Soc. Coop. Soc. n. 90 posti letto di Rsa non autosufficienti** di cui :

- **n. 60 pl di Rsa di mantenimento anziani - tipo A – R.R. n.4/2019;**
- **n. 30 pl di Rsa di mantenimento demenze – tipo B – R.R. n. 4/2019;**

denominata *“Maria Cristina di Savoia”* da realizzare nel Comune di Bitonto, alla via Ferdinando II di Borbone n. 18.

Con nota prot. n. AOO183_0000058 del 4/01/2022 è stata notificata la DD 398/2021 al Comune di Bitonto e alla

società Innotec Soc. Coop. Soc., unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Al contempo, lo scrivente Servizio chiedeva entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione:

- al legale rappresentante della Innotec Soc. Coop. Soc. di integrare le carenze rilevate e presenti nella scheda di valutazione, al fine di valutarne l'eventuale sanabilità;
- al Comune di Bitonto di trasmettere documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità urbanistica ed edilizia.

In riscontro alla surriferita nota prot. n. AOO183_0000058 del 4/01/2022, il Comune di Bitonto, trasmetteva in data 12/01/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0000295 del 12/01/2022 di questo Ente, nota del Responsabile del Servizio Territorio del Comune di Bitonto, nella quale esprimeva la *"conformità alle norme urbanistiche ed edilizie del vigente PRGC, in ossequio all'art. 7 comma 2 della L.R. 9/2017"*.

Con pec del 14/01/2022, il legale rappresentante della società ha trasmesso allo scrivente Servizio integrazione documentale, allegando la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR. n. 4/2019 (allegato REA 4 alla DGR 2153/2019);
- Documento di identità e tessera sanitaria del Sig. Minervini Damiano, in qualità di legale rappresentante della società;
- Dichiarazione del Sig. Damiano Minervini, in qualità di legale rappresentante della società Innotec Soc. Coop. Soc., resa ai sensi del DPR 445/2000 e della DGR 2037/2013 nella quale *"dichiara che, cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n.2037/2013"*;
- Relazione di verifica dei parametri di cui alla DGR 2037 del 7/11/2013;
- Relazione generale;
- Tavola A1 Realizzazione di RSA per soggetti non autosufficienti ex RR 4/2019 all'interno dell'immobile denominato "Istituto Maria Cristina di Savoia";
- Tavola A2 Realizzazione di RSA per soggetti non autosufficienti ex RR 4/2019 all'interno dell'immobile denominato "Istituto Maria Cristina di Savoia";
- nota del Responsabile del Servizio Territorio del Comune di Bitonto avente ad oggetto *"Realizzazione di RSA per soggetti non autosufficienti ex R.R. n. 4/2019, presso l'Istituto Maria Cristina di Savoia, sito in via Ferdinando II di Borbone, Bitonto. Trasmissione documenti per la verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 3 c.3 lettera a della L. R. n. 9/2017, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della stessa. Riscontro nota prot. AOO183/04/01/2022 N. 0000058"*, nella quale esprimeva la *conformità alle norme urbanistiche ed edilizie del vigente PRGC*;
- Nota prot. n.603s del 14/01/2022 del legale rappresentante della società Innotec avente ad oggetto *"risposta vs AOO183/04/01/2022/n. 0000058 relativa alla notifica DD 398 del 29/12/2021 – trasmissione scheda di valutazione e richiesta di integrazione e precisazioni in merito all'istanza di autorizzazione alla realizzazione RSA non autosufficienti denominata "Maria Cristina di Savoia" sita nel comune di Bitonto, alla Via Ferdinando II di Borbone n. 18"*.

In data 17/01/2022, acquisita al prot. n. AOO183/00466 del 17/01/2022 di questo Ente, il legale rappresentante della società consegnava brevi manu allo scrivente Servizio la documentazione già trasmessa via pec in data 14/01/2022, allegando come ulteriore documentazione la scrittura privata di proroga termine di contratto preliminare di locazione ad uso diverso da abitazione sottoposto a condizione risolutiva nella quale le parti interessate concordano una proroga della risoluzione alla data del 31/12/2022.

L'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 6 di cui alla DD 355/2020 "6. Criteri di attribuzione dei posti nell'ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero di posti richiesti."

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 398/2021, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 4/2019 per n. 90 posti letto di una Rsa anziani e demenze di cui n. 60 pl di Rsa di mantenimento di tipo A di cui al RR 4/2019 e n. 30 pl di Rsa di mantenimento di tipo B di cui al RR n.4/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, con nota del 12 gennaio 2021, acquisita al prot. n. AOO183/0000295 del 12/01/2022 di questo Ente, il Responsabile del Servizio Territorio del Comune di Bitonto ha dichiarato la *conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia*.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Bitonto (Ba) in relazione all'istanza della Innotec Società Cooperativa Sociale per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 90 posti letto pari a n. 5 nuclei, relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

- RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 con dotazione di n.60 posti letto;
- RSA di mantenimento demenze tipo B – RR. 4/2019 con dotazione di n.30 posti letto;

denominata "Maria Cristina di Savoia" da realizzarsi nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n.18

con la prescrizione che la Innotec Soc. Coop. Soc., trasmetta al Comune di Bitonto e allo scrivente Servizio entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l'inefficacia dello stesso - **il contratto di locazione definitivo con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate**, relativo all'immobile situato nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n. 18, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Innotec Società Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la Innotec Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 29.09.2020 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bitonto (Ba), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Innotec Società Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 90 posti letto pari a n.5 nuclei, di cui n. 60 posti letto per una RSA di mantenimento anziani tipo A- RR.4/2019 e n. 30 posti letto di mantenimento demenze tipo B – RR 4/2019, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto

il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Bitonto (Ba) in relazione all'istanza della Innotec Società Cooperativa Sociale per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 90 posti letto pari a n. 5 nuclei, relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

- RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 con dotazione di n.60 posti letto;
- RSA di mantenimento demenze tipo B – RR. 4/2019 con dotazione di n.30 posti letto;

denominata "Maria Cristina di Savoia" da realizzarsi nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n.18

con la prescrizione che la Innotec Soc. Coop. Soc., trasmetta al Comune di Bitonto e allo scrivente Servizio entro, e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l'inefficacia dello stesso - **il contratto di locazione definitivo con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate**, relativo all'immobile situato nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n. 18, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Innotec Società Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
 - ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
 - iii. la Innotec Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 29.09.2020 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
 - iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bitonto (Ba), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
 - v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di *n. 90 posti letto pari a n.5 nuclei, di cui n. 60 posti letto per una RSA di mantenimento anziani tipo A- RR.4/2019 e n. 30 posti letto di mantenimento demenze tipo B – RR 4/2019*, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
 - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Bitonto (protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it);
 - alla Innotec Società Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante (solidservizi@pec.it);

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)